

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ANCONA
Via Molo Nord N. 1

N. 00-3 del registro
Concessioni - Anno 2020

N. 1577 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione ;
Vista l'istanza presentata dal Corpo dei Piloti del Porto di Ancona C.F./P.IVA 00108740424 con sede legale in Ancona (Porto) Molo Nord snc, prot. n. ARR-012976 in data 30/12/2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-005111 in data 28/04/2020 ;
Vista la precedente licenza n. 18 del 13/07/2016 ;
Vista la pubblicazione della domanda in data 21/01/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-002987 in data 3/03/2020 ;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-002687 in data 25/02/2020 ;
Visto il parere rilasciato con nota prot. n.2770 in data 30/01/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. ARR-001196 in data 30/01/2020 ;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot.n°001250 in data 18/02/2020 ;
Vista la delibera n.2 in data 4/02/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Viste le comunicazioni antimafia liberatorie rilasciate ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 26/03/2020 PR_ANUTG_Ingresso_0023377_20200227 B.D.N.A., PR_ANUTG_Ingresso_0023381_20200227 B.D.N.A., PR_ANUTG_Ingresso_0023382_20200227 B.D.N.A., PR_ANUTG_Ingresso_0023383_20200227 B.D.N.A. PR_ANUTG_Ingresso_0023384_20200227 B.D.N.A. attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la nota prot. n. 14035/RU in data 00/03/2020 dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-004483 in data 9/04/2020 ;
Vista l'Ordinanza Presidenziale n°34 del 11/05/2020 il pagamento del canone di € 8.322,53, richiesto con atto di accertamento n. 00-58/20 in data 27/02/2020, dovrà essere effettuato entro il 30/09/2020 ;
Vista la fidejussione bancaria n.83500 dell'importo di € 20.000,00 emessa in data 4/10/2017 dalla Banca Carige Sede di Ancona, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale ;
Vista la polizza assicurativa n. 1/52601/87/172260117 emessa in data 5/03/2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona - per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ;
Visti gli atti d'ufficio ;

CONCEDE

al **CORPO DEI PILOTI DEL PORTO DI ANCONA**

codice fiscale 00108740424

di occupare un manufatto PDM di mq.232,50 situato nel Comune di Ancona e precisamente in zona Rotonda nel nuovo edificio situato al Molo Nord del Porto di Ancona, catastalmente individuato al foglio 2 particella 21 sub 2 allo scopo di mantenere una parte "lato ovest" del nuovo edificio eretto al Molo Nord del Porto di Ancona in zona Rotonda per totali mq.232,50 così suddivisi : al piano terra mq.66,00 e mq.21,30 di

26 MAR 2020, addi

26 MAR 2020 201.....

IL CONCESSIONARIO

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 05/06/20 al n° 52 serie 1 con l'esazione di euro 666,00

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

sottoscala ; al primo piano mq.68,30 e al secondo piano mq.76,90 adibito a magazzino, spogliatoio, posto di guardia e ufficio, e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione,

Canone dovuto anno 2020 = € 8.322,53 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli ; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse ; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate ; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. E' obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n.626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.
- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 8) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 9) Qualora la cauzione sia prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione – a pena decadenza della concessione – della cauzione in numerario o in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
- 10) Il canone applicato è stato determinato in base alla Deliberazione n°16 del Comitato Portuale del 23/04/1997 potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat.
IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO
- 11) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, per gli operai e impiegati, alla luce del D.M. di cui all'art.4 della Legge 494/93 citata.
- 12) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Amministrazione del Demanio emanato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, presentando motivata istanza.
In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti, con decorrenza dalla originaria scadenza di pagamento del canone, fino alla scadenza di ciascuna rata.

IL CONCESSIONARIO



Aut


**Ufficienza del Territorio
ATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Ancona**

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Ancona	
Scalo Molo Nord	civ. SNC
Identificativi Catastali:	Compilata da: Braccini Fabrizio
Sezione:	Iscritto all'albo: Geometri
Foglio: 2	Prov. Ancona
Particella: 21	N. 1339
Subalterno: 2	


Scheda n. 1 Scala 1:200



PIANO SECONDO



PIANO PRIMO



PIANO TERRA

